



Prot. 3226/A40

Manfredonia, 13/12/2019

Al Personale Docente  
Scuola dell'infanzia e primaria  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
Agli Atti  
Al sito web

## Circolare 62

**OGGETTO: DM 1124 del 6/12/2019, Circ. Miur 50487 dell'11/12/2019, DM 1137 del 12/12/2019. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.**

Si richiama l'attenzione sulla normativa Miur 2019 per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° settembre 2020:

1. [D.M. 1124 del 6/12/2019](#)
2. [Circolare prot. 50487 dell'11 dicembre 2019](#) con la quale si anticipa lo spostamento al 30 dicembre 2019 della scadenza entro cui devono essere presentate le istanze di collocamento in pensione a partire dal 1° settembre 2020.
3. [DM 1137 del 12 dicembre 2019](#): Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Infatti, a integrazione del D.M. 1124 del 6/12/2019, il Miur ha pubblicato il decreto **1137** informando che fissa il termine ultimo del **30 dicembre 2019** per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola e del **28 febbraio 2020** per i dirigenti scolastici, per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Tutte le domande valgono, per gli effetti, dal **1° settembre 2020**.

Sempre entro le date di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando tramite **POLIS** "istanze on line", la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30/12/2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (**41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini**) e non avendo compiuto ancora i **65** anni di età, intendano chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete:

- ✓ *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge*

*n.214/2011 - Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Art. 1 comma 147 e seguenti della L. 27 dicembre 2017 n.205;*

- ✓ *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – opzione donna);*
- ✓ *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;*
- ✓ *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.*

La seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione "quota cento" verrà considerata in subordine alla prima istanza. Nella richiesta gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). Il personale che raggiunga i requisiti di limite di età, secondo la normativa vigente, è collocato a riposo d'ufficio a decorrere dal **1° settembre 2020**.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- *Il Personale Dirigente Scolastico, Docente, Educativo e A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "Istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.*
- *Il Personale non di ruolo presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di titolarità, che provvederà a inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.*

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del **30 dicembre 2019**. Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) *Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;*
- 2) *Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);*
- 3) *Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.*

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quanto il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. Per permettere a Questa Amministrazione di effettuare nei tempi previsti gli adempimenti amministrativi previsti, si invita il personale dipendente che intende cessare dal servizio a decorrere dal **1° settembre 2020** di

consegnare al protocollo di Questa Istituzione Scolastica, entro 24 ore dalla data di presentazione dell'istanza, la seguente documentazione:

- a) Copia dell'istanza di cessazione presentata utilizzando la procedura *web POLIS* “**Istanze on line**”, debitamente firmata;
- b) Copia dell'istanza inoltrata all'Ente Previdenziale completa di ricevuta rilasciata dall'Ente previdenziale indicante il protocollo di acquisizione dell'istanza.

---

*ALLEGATI*

---

- [Circolare Miur 50487;](#)
- [DM 1124/2019;](#)
- [Tabella requisiti](#)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Filippo Quitadamo*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993